



Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)

EMANATO CON D.R. N. 571 DEL 7 DICEMBRE 2023
IN VIGORE DAL 12 DICEMBRE 2023

Art. 1 – Ambito di applicazione e terminologia

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-*decies*, del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022.
2. Nel seguito del regolamento si intende per:
 - “contratti per la posizione di ricercatore a tempo determinato in tenure track” o “contratti RTT”, i contratti di cui all'art. 24, comma 3, della L. n. 240/2010, come modificato dalla L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
 - “ricercatori a tempo determinato in tenure track” o “ricercatori TT” i titolari di contratti RTT;
 - “contratti di tipo a)”, i contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della L. n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29.06.2022, data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
 - “ricercatori di tipo a)” i titolari di contratti di tipo a);
 - “contratti di tipo b)”, i contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della L. n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29.06.2022, data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
 - “ricercatori di tipo b)” i titolari di contratti di tipo b);
 - SSD, il Settore Scientifico-Disciplinare;
 - SC, il Settore Concorsuale;
 - MSC, il Macro-Settore Concorsuale, di cui al D.M. n. 855/2015;
 - GSD, il Gruppo Scientifico-Disciplinare di cui all'art. 15 della L. n. 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-*bis*, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022;
 - “Struttura”, la struttura semplificata (Struttura primaria) ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 2 della L. n. 240/2010;
 - “professori e ricercatori confermati” della Struttura, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori confermati a tempo indeterminato afferenti alla Struttura;
 - MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
 - CUN, il Consiglio Nazionale Universitario.

Art. 2 – Tipologia contrattuale

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L. n. 240/2010, come modificato dalla L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, i contratti RTT hanno durata di 6 (sei) anni non rinnovabile. Ai



fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, a richiesta dell'interessato, non sono computati.

2. I contratti di cui al precedente comma 1 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
3. I ricercatori TT sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno, e per un totale di 750 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito.
4. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Azienda Sanitaria convenzionata e l'Università.
5. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti RTT, in favore di candidati che, per almeno 36 (trentasei) mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca formalmente attribuite e remunerate, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

Art. 3 – Bando di selezione

1. Le proposte di assunzione dei ricercatori TT sono formulate dalle Strutture primarie, nel rispetto della programmazione triennale di cui all'art. 1-ter del D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005, al D. Lgs. n. 49/2012 e alla successiva normativa di riferimento.
2. La proposta di emanazione del bando è adottata con apposita delibera del Consiglio della Struttura richiedente, assunta con maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia afferenti alla Struttura e contiene i seguenti elementi:
 - a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
 - b) specificazione del GSD e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD;
 - c) la Struttura di afferenza;
 - d) la sede ovvero le sedi di svolgimento delle attività;
 - e) le attività oggetto del contratto e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore;
 - f) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
 - g) il trattamento economico;
 - h) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - i) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici (12), di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
 - j) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;



- k) limitatamente ai GSD interessati, l'eventuale attività assistenziale che il ricercatore sarà chiamato a svolgere.
3. La proposta di emanazione del bando è approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base della programmazione triennale, sentito il Senato accademico.
4. Sulla base della delibera con cui il Consiglio di amministrazione lo autorizza, il Rettore emana, con proprio decreto, il bando che viene pubblicato all'Albo ufficiale online d'Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla normativa vigente, e trasmesso al MUR e all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti Istituzionali.

Nel bando sono specificati:

- a) il GSD e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD;
- b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- c) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a 12 (dodici), di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
- d) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- e) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto disposto dal successivo art. 5;
- f) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale, nonché sulle modalità di svolgimento dell'attività didattica ai sensi del successivo art. 9;
- g) limitatamente ai GSD interessati, l'eventuale attività assistenziale che il ricercatore sarà chiamato a svolgere.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Non possono partecipare alle procedure di selezione:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - b) coloro che abbiano già usufruito di contratti RTT per almeno un triennio;
 - c) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo; il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità alla procedura di selezione.
3. L'esclusione di cui alla lettera b) del precedente comma 2 non si applica ai titolari dei contratti di tipo a) e di tipo b).
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su proposta del Consiglio della Struttura primaria che ha avanzato la richiesta di avvio del procedimento di chiamata. In caso di inerzia da parte della



Struttura interessata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del bando, la proposta della Commissione è di competenza del Senato accademico.

2. La Commissione è composta da tre membri. Il Consiglio della Struttura primaria che ha avanzato la richiesta d'avvio del procedimento di chiamata, designa, a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia afferenti alla Struttura, tre componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione, scelti fra i professori di prima fascia di comprovato prestigio scientifico, in regime di tempo pieno, appartenenti al SSD oggetto del bando o, in mancanza, appartenenti al relativo GSD.
3. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della L. n. 240/2010. I componenti della Commissione che non siano già presenti nelle liste nazionali per le commissioni relative all'abilitazione scientifica nazionale devono autocertificare il possesso dei requisiti definiti dall'ANVUR (Delibera n. 132 del 13.09.2016 e s.m.i.) per la partecipazione alle commissioni locali per la selezione e progressione di carriera del personale accademico.
4. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi provenienti da specifici progetti di ricerca, il responsabile scientifico della ricerca assume il ruolo di componente della Commissione, purché rientri nelle tipologie di cui al comma 2 e siano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 3.
5. La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. L'eventuale accoglimento di istanze di ricusazione dei commissari produce l'annullamento degli atti della Commissione adottati durante il periodo di presentazione delle eventuali istanze di ricusazione.
7. Alla Commissione è demandata la valutazione dell'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.
8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
10. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
11. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di 30 (trenta) giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6 – Modalità di selezione

1. La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione prevede una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243/2011.



3. La valutazione preliminare è finalizzata all'ammissione alla successiva discussione pubblica davanti alla commissione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 (dieci) e il 20 (venti) per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 (sei) unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6 (sei).
4. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all'Albo online dell'Ateneo almeno 10 (dieci) giorni prima della discussione.
5. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera indicata nel bando; la eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.
6. Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione formula una graduatoria di merito, composta da un numero di candidati idonei pari, al più, al doppio dei posti messi a concorso, e individua i vincitori della procedura selettiva, in numero pari a quello dei posti messi a concorso. Su proposta della Struttura primaria che ha avanzato la richiesta di avvio del procedimento di chiamata, la graduatoria può essere utilizzata esclusivamente entro 3 (tre) mesi dall'approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:
 - rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - mancata presa di servizio dello stesso.
7. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo ufficiale on line dell'Ateneo. Il decreto di approvazione viene trasmesso alle Strutture richiedenti, ai fini della chiamata di cui al successivo articolo.

Art. 7 – Proposta di chiamata

1. Il Consiglio della Struttura che ha richiesto l'indizione della procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura, procede, di norma, entro trenta (30) giorni alla formulazione della proposta di chiamata del vincitore. La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Struttura.
2. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Contratto di lavoro e modalità di svolgimento delle attività

1. L'assunzione del ricercatore TT di cui al presente regolamento avviene mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - da sottoscrivere nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal termine di conclusione della procedura di selezione - che deve riportare:
 - a) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e delle relative modalità di svolgimento;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
 - c) la Struttura di afferenza e la sede ovvero le sedi di servizio;
 - d) il GSD e il SSD di riferimento;



- e) limitatamente ai GSD interessati, l'eventuale attività assistenziale che il ricercatore sarà chiamato a svolgere;
 - f) il regime di impegno ai sensi dell'art. 2, comma 2;
 - g) il trattamento economico annuo lordo, in conformità con quanto previsto al successivo art. 9;
 - h) I contratti di lavoro dei ricercatori a tempo determinato sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università;
 - i) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - j) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal candidato dichiarato vincitore e dal Rettore.
 3. I ricercatori TT assumono carichi didattici istituzionali fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale complessiva.
 4. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto dovrà inoltre prevedere la possibile risoluzione in caso di mancato finanziamento.

Art. 9 – Trattamento economico

1. Ai ricercatori TT compete - per tutta la durata del rapporto - un trattamento economico annuo onnicomprensivo lordo percipiente pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno, elevato del 15% per cento. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, può elevare questa percentuale fino ad un massimo del 30%.
2. Il trattamento economico relativo all'attività assistenziale è determinato dall'Azienda Sanitaria presso la quale è svolta detta attività.
3. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. n. 240/2010, gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti RTT possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale.

Art. 10 – Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il contratto RTT non è cumulabile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti o assegni di ricerca, anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca e, in generale, con qualsiasi altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto RTT è compatibile con l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca, purché il ricercatore sia iscritto senza borsa di dottorato di ricerca o rinunci alla stessa.

Art. 11 – Valutazione

1. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta in ciascun anno accademico dal ricercatore TT deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre all'approvazione della Struttura di appartenenza.



Art. 12 - Valutazione ai fini della chiamata a professore associato

1. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010, come modificato dalla L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno, e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università, su istanza dell'interessato, sottopone a valutazione il titolare del contratto RTT che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della L. n. 240/2010. In tali casi, la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del GSD di riferimento.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con D.M. n. 344/2011. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.
3. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 240/2010 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Art. 13 – Chiamata diretta

1. Su proposta delle strutture interessate, nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio e fatta salva la verifica dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione del personale, l'Università può procedere alla copertura di posti di ricercatore TT mediante reclutamento di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del MUR, sentiti l'ANVUR e il CUN, e finanziati dall'Unione Europea o dal MUR, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. n. 230/2005, come modificato dall'art. 1-*bis* della L. n. 1/09 e dall'art. 29, comma 7, della L. n. 240/2010.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

1. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-*bis* (Gruppi e Settori Scientifico-Disciplinari) del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n.79/2022, le chiamate di ricercatori TT avvengono sulla base dei SC e dei SSD vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Fino al 31.12.2026, ai soggetti che sono stati, per almeno 3 (tre) anni, titolari di contratti di tipo a) e che stipulano un contratto RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 (tre) anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, avviene non prima di 12 (dodici) mesi dalla presa di servizio.
3. Fino al 31.12.2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29.06.2022, data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, su richiesta dell'interessato, un periodo di servizio pari a 2 (due) anni ai fini dell'inquadramento.
4. Fino al 31.12.2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25 (venticinque) per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che sono, o sono stati, titolari di contratti di tipo a), o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a 3 (tre) anni, titolari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29.06.2022, data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022.

5. Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti vigenti d'Ateneo, ai ricercatori 'TT' si applica, qualora compatibile, quanto previsto, nei predetti regolamenti, per i ricercatori di tipo b).